

Sent. n. 2849/08
del 20.7.08
R.G. n. 1909/06
Rep. n. 284/08
Cron. n. 10237/08

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

Sentenza dep 24.7.08

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1909/06 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

[REDACTED], nata [REDACTED] il giorno [REDACTED], residente [REDACTED]
[REDACTED] ai fini della
presente procedura elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale
dell'avv. Giovanni Longo sito in Pisa, via Oberdan n° 41, dal quale è
rappresentata e difesa, come per procura stesa a margine dell'atto di
citazione,

OGGETTO:
RISARCIMENTO
DANNI

- ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED] S.p.a., con sede legale in [REDACTED], in
persona del procuratore speciale [REDACTED] ni, nato a [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura autenticata per [REDACTED] i
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'
[REDACTED] del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in [REDACTED], giusto mandato steso in calce
all'atto di citazione,


- CONVENUTA -

Avente per oggetto: Risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 24.06.08 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa accertata la responsabilità di [redacted] Spa per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. per mancata riparazione del guasto segnalato, avendo privato la sig.ra [redacted] del servizio telefonico nella propria residenza, corrispondente al n° [redacted] per oltre quattro mesi e fino a quando non verrà riparato, non provvedendo in "tempi ragionevoli" ed in ogni caso ben oltre le 48 ore dalla segnalazione, così come dagli impegni cristallizzati nelle "Condizioni Generali di Abbonamento" e predisposti unilateralmente dalla [redacted] Spa, e conseguentemente:

condannare la predetta Società a restituire la somma di €. 169,00, quale cifra pagata sino ad ora dalla sig.ra [redacted] per onorare le fatture per un servizio di cui non ha potuto usufruire (fattura 6/05 e 1/06); la cifra di €. 818,12 quale somma corrisposta sino ad oggi per potersi garantire il servizio di vigilanza telefonica di fatto non utilizzato; la cifra di €. 110,00 quale spesa ulteriore sostenuta dall'istante per garantire a sé ed ai suoi figli un collegamento telefonico con i cellulari; la cifra che appare ad oggi equa di €. 1.153,00 per ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti da [redacted] così come previsto all'art. 26 e ss. "Condizioni Generali di Abbonamento", oltre a dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e/o esistenziali, subiti dall'attrice la somma che appare




equa di €. 330,00. Il tutto in ogni caso da contenersi nella somma quantificata di €. 2.582,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e di equità, oltre gli interessi legali dal dì del fatto sino al saldo effettivo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre iva e cap come per legge.”

Nell'interesse della convenuta [redacted] Spa: “Voglia l'III.mo Giudice di Pace di Pisa, a parziale modifica delle conclusioni già indicate in comparsa di costituzione, contrariis reiectis: in via principale, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, verificato che non è stata fornita in giudizio la prova del verificarsi del disservizio e della sua durata; in via subordinata, condannare la Società convenuta al pagamento della sola indennità contrattuale, risultando del tutto infondata la richiesta di risarcimento del maggior danno sia patrimoniale che non patrimoniale.

Mentre nella prima ipotesi le spese di lite dovranno essere poste a carico di parte attrice; nella seconda ipotesi, considerato il parziale accoglimento della domanda, dovranno o essere interamente compensate o poste a carico della convenuta in minima parte.”


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione a comparire davanti al G. di P. di Pisa, all'udienza del 5.06.06, la sig. [redacted] a, quale titolare dell'utenza telefonica [redacted], conveniva la [redacted] Spa in persona del suo rappresentante legale pro tempore, per sentirla condannare per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218c.c. per mancata riparazione del guasto, nonché alla restituzione di tutte le somme



pagate per servizi di cui non aveva potuto usufruire. Il tutto da contenersi nella somma complessiva di €2.582,00 oltre interessi legali dal dì del fatto al dì del dovuto.

A tale scopo l'attrice riferiva di avere segnalato che la sua linea telefonica, soprattutto in presenza di precipitazioni atmosferiche lasciava isolata la sua abitazione in quanto la privava di collegamento telefonico. Sebbene avesse numerose volte segnalato al servizio [REDACTED] tale inconveniente, nessun tecnico della [REDACTED] era intervenuto per trovare una soluzione definitiva a dette disfunzioni. Nel precisare che aveva sempre provveduto a pagare le bollette telefoniche anche per i periodi di completo isolamento telefonico, avendo nuovamente e recentemente provveduto a segnalare il guasto, inutilmente, al servizio clienti, si era vista costretta ad adire le vie giudiziali per porre rimedio a tale situazione dannosa, non solo per i collegamenti telefonici, ma anche per i collegamenti internet ed altri servizi ormai di routine in ogni famiglia. Alla prima udienza si costituiva la Società opposta che contestava quanto dichiarato dall'attrice e si riservava di provare, con testimoni e con uno "storico" delle riparazioni, che le lamentele espresse dall'attrice non erano fondate. Negava che vi fosse responsabilità contrattuale da parte sua e di conseguenza che non si potevano invocare gli artt. 7 e 26 delle condizioni generali del contratto di abbonamento sottoscritto con la [REDACTED] Spa. Affermava che il giudice adito dovesse ritenere infondata anche la domanda di risarcimento extracontrattuale in quanto l'attrice avrebbe dovuto dare prova rigorosa degli elementi costitutivi dello stesso sia relativi all'an



debeatur sia relativi al quantum. Contestava il danno esistenziale consistente, secondo il suo dire, nel peggioramento "non temporaneo" della vita, tale da far cambiare abitudini all'interessato. Concludeva quindi affinché il giudice volesse respingere la domanda attrice con vittoria di onorari e spese di giudizio. Non essendo possibile giungere ad una conciliazioni delle parti, la causa veniva istruita a cura del giudice dr. [REDACTED] il quale procedeva all'audizione di [REDACTED] e [REDACTED]. Successivamente la causa veniva assegnata al dr. Sanzo in quanto il [REDACTED] comunicava di avere un contenzioso personale con la convenuta. All'udienza del giorno 4.03.2008 l'avv. [REDACTED] per la [REDACTED] Spa faceva presente di dover rinunciare al proprio testimone perché andato in pensione. L'avv. [REDACTED] per l'attrice, accettava la rinuncia. Le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Alla stabilita udienza le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice assegnava loro termine, fino al giorno 01.07.08, per la presentazione di memorie conclusive e notule, così trattenendo a sentenza la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo giudice ritiene che l'attrice abbia dimostrato ampiamente le ragioni poste a base della sua domanda. La scheda tecnica stilata da tecnico [REDACTED] che riguarda la sua utenza telefonica, è una riprova. Il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., nelle more del presente giudizio, non fa che aggiungere, qualora venisse fosse bisogno, ulteriore prova. Se poi si considera che al primo ricorso se n'è aggiunto un secondo, non si




può che concludere per l'accoglimento della domanda dell'attrice e la condanna della convenuta [redacted] Spa.

Pertanto questo giudice condanna la [redacted] Spa a rifondere all'attrice €. 169,00 per fatture 6/05, 1/06, 2/06; €. 818,12 per il servizio vigilanza telefonica di fatto non utilizzato; €. 110,00 per garantire il collegamento, a sé ad ai suoi figli, con i cellulari. Pagare la somma di €. 1.153,20 quale risarcimento per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti in forza "dell'art. 26 e ss. delle Condizioni Generali di Abbonamento", essendo stata privata del servizio telefonico per gg.190.

Rimane, a questo punto, da esaminare se vi siano stati danni morali che meritino un indennizzo a favore di parte attrice.

La giurisprudenza più recente ha affermato che vi sono situazioni che provocano "stress" ed affaticamento psicologico, conseguenti a determinati comportamenti che volontariamente o anche solo colpevolmente vengono a determinarsi nei soggetti che li subiscono. Non è necessario che questi siano previsti dalla legge come reati, ma è sufficiente che vi sia la prova del travaglio interno o se vogliamo del danno esistenziale, sia pure di breve durata, e delle difficoltà che gli stessi hanno creato nel soggetto che li ha dovuti subire.

La sig.ra [redacted] ha subito uno stress derivante dalla perdurante ed indisponente attività compiuta e consistita nel dover chiamare e scrivere ripetutamente al servizio [redacted]. Tutta la situazione le procurava, pertanto, un disagio psicologico chiaramente avvertito, anche in casa, per tutte le difficoltà di comunicazione telefoniche



IL GIUDICE DI PACE

[Handwritten signature]


Depositato in Cancelleria oggi 24.7.08
IL CAMERIERE
Laura B. [Handwritten signature]

Pisa il 20.07.2008

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente decidendo sulla domanda promossa dalla sig.ra [redacted] contro [redacted] S.p.a. raccoglie e per l'effetto condanna quest'ultima a pagare, sia sotto forma di restituzione sia sotto forma di risarcimento contrattuale che extracontrattuale, la complessiva somma di € [redacted] Condanna, altresì, la [redacted] Spa al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € [redacted] per così distinte: € [redacted] per diritti; € [redacted] per onorari; € [redacted] per spese; € [redacted] per spese generali (12,50%); oltre iva e cap come per legge. La presente sentenza è, per legge, provvisoriamente esecutiva.

P. Q. M.

Incontrate sia verso amici terzi sia verso gli stessi parenti. Si rilevi che all'attrice non va concesso un ingiusto arricchimento, ma giova dimostrare che tanto i "grandi" quanto i "piccoli" devono avere e darsi reciproco rispetto ed agire in piena trasparenza. Per quanto su detto questo G. di P., tenuto conto del disagio morale subito dall'attrice, ritiene equo condannare la [redacted] Spa ad un risarcimento morale di € 300,00. Ricapitolando, quindi, condanna la [redacted] Spa al pagamento della somma complessiva di € [redacted] Le spese della presente causa seguono la soccombenza, e pertanto vengono poste ad esclusivo carico della [redacted] Spa e quantificate in complessivi € [redacted] Oltre iva e cap come per legge. Come meglio specificato in dispositivo.



* Buu Giurupio
2 copie + F.E.
Fiscal n. M. 8.08
Apparecchio n. 2
e marche per diritti € 2.07
Ricevuta n. 14/8/08
marche bollo € 3.62